



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta PUBBLICA del 05-09-12 Deliberazione n. 158

OGGETTO: Costituzione Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. denominato "Messina Area Metropolitana".- Approvazione Atto Costitutivo e Statuto.

L'anno Duemiladodici, il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BARTOLOTTA Antonino		X
4) BIVONA Enrico	X	
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
6) BRANCA Massimiliano		X
7) BRIUGLIA Piero	X	
8) CALA' Antonino	X	
9) CALABRO' Antonino	X	
10) CALABRO' Giuseppe		X
11) CALABRO' Vincenzo		X
12) CERRETI Carlo	X	
13) COPPOLINO Salvatore	X	
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo		X
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo		X
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) PALERMO Maurizio	X	
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo	X	
34) PASSARI Antonino	X	
35) PELLEGRINO Agostino		X
36) PREVITI Antonino	X	
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		X
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco	X	
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario	X	
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
45) VICARI Marco		X

A riportare n.

13 10

Totale n.

25 20

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SU FIORE

Partecipa il Segretario Generale AW. A. CALABRO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE

8°U.D.-UO Programmazione Negoziata e Partecipazioni Azionarie

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: Arch. Francesco Alibrandi

Oggetto: Costituzione Società Consortile per la regolamentazione dei servizi di gestione rifiuti- S.R.R. denominata "Messina Area metropolitana".- Approvazione Statuto e Atto Costitutivo.

Proposta di Deliberazione

Premesso che:

l'articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al successivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

l'articolo 201 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 individua l'Autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare l'articolo 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, ha riconfermato gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25;

tale disciplina è stata integrata, nella parte relativa agli ambiti territoriali ottimali, dall'articolo 11 comma 66 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, il quale, integrando l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, ha attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1 lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

nell'esercizio di tale facoltà la Regione Siciliana, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, come introdotto dall'articolo 11, comma 67, della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, ha approvato con Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 il Piano con il quale sono stati individuati ulteriori otto Ambiti territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, pubblicato nella G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio 2012;

all'interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti';

l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i

comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale devono costituire, per ogni A.T.O., la citata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

per effetto della succitata complessiva delimitazione territoriale, ai sensi dell'art.6, comma 1, della legge 8.aprile 2010, n.9, questo Ente Provincia partecipa, nella quota prevista del 5% alla S.R.R. dell'A.T.O. denominato "Messina Area metropolitana", che comprende n. 46 Comuni

per effetto della succitata complessiva delimitazione territoriale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, questo Ente Provincia partecipa, nella quota prevista del 5% (cinquepercento), a ciascuna delle S.R.R. degli A.T.O. in cui è suddiviso il territorio provinciale, ossia :ATO denominato "*Isole Eolie*", ATO denominato "*Messina Area Metropolitana*", ATO denominato "*Messina Provincia*";,

con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

con nota prot. n. 13345 del 23.03.2011 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, ha trasmesso a questo Ente gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti evidenziando nella stessa nota la necessità di deliberare nelle assemblee consiliari, entro i termini di legge, l'adesione alla nuova Società;

con nota prot. n. 191/GAB del 10.07.2012, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, non avendo questo Ente provveduto a porre in essere il superiore adempimento, ha diffidato nuovamente l'Ente ad approvare, in assise consiliare, l'adesione alla nuova Società per il bacino di appartenenza nonché il relativo statuto e atto costitutivo, assegnando a tal fine, esclusivamente in ossequio al principio di leale collaborazione, essendo già abbondantemente spirati i termini di legge, l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla pubblicazione nella G.U.R.S. del Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 approvativo del Piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale;

Considerato che:

ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate la partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti è obbligatoria;

l'attualità dei citati obblighi, così come evidenziato anche nella circolare n.1 del 16 maggio 2012 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, pubblicata nella G.U.R.S. Parte I n.20 del 18 maggio 2012, è stata confermata dalle novelle introdotte in materia dal legislatore regionale con la legge 9 maggio 2012 n.26, dalle quali si evince chiaramente la volontà di superare definitivamente il vecchio modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia e dare immediata attuazione al sistema di organizzazione governato dalle S.R.R.;

per effetto delle previsioni del comma 64 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, dal 1 ottobre 2012, cessa qualsiasi competenza dei Consorzi e delle Società d'ambito in liquidazione a compiere atti di gestione, riservata espressamente, da quella data, alle S.R.R.;

per le citate considerazioni nonché al fine di garantire che la transizione verso il nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenga in Sicilia senza alcuna soluzione di continuità, anche per prevenire i rischi di una crisi socio economico ambientale che certamente scaturirebbe dalla interruzione del servizio, la deliberazione di adesione alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti riveste i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza;

il carattere obbligatorio della partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla suddetta forma di cooperazione, la natura della forma di cooperazione, nonché la natura del servizio che dovrà gestire non fanno soggiacere la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti al divieto di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni; né le Amministrazioni locali al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22;

il capitale della Società è stato determinato in € 120.000,00 di cui il 95 per cento è riservato ai comuni, con quote calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5 per cento costituisce la quota di capitale della Provincia Regionale appartenente all'A.T.O.;

alla luce dei superiori criteri la quota di capitale spettante a questo Ente territoriale è pari ad € 6.000,00.;

lo schema-tipo di Statuto della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in aderenza al dettato normativo, tra l'altro, prevede che:

alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati;

la durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare;

gli organi della società consortile sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile e che le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito;

nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente, e che i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto;

il patrimonio della società consortile comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Visti:

gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo delle costituende Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti adottati con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, che si allegano alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto

costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. denominato "Messina Area Metropolitana." o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Messina Area Metropolitana..." per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

approvare lo schema di atto costitutivo della Società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Messina Area Metropolitana" che consta di n. ^{11 (undici)} 31 (trentuno) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

approvare lo schema di statuto della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Messina Area Metropolitana" che consta di n. ^{31 (trentuno)} 11 (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

Visti:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e riconosciuta la competenza dell'organo consiliare a deliberare sulla presente proposta;

il proprio Statuto;

i commi 27 e 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni;

dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1

dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 30/2000.

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELIBERI

per le motivazioni di cui in premessa, e ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, di costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. denominato "Messina Area Metropolitana." o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Messina Area Metropolitana." comprendente n.46 Comuni per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti alla legge regionale medesima;

di approvare lo schema di atto costitutivo della Società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Messina Area Metropolitana" che consta di n. ^{11 (undici)} ~~31~~ (trentuno) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

di approvare lo schema di statuto della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Messina Area Metropolitana." che consta di n. ^{11 (undici)} ~~31~~ (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dandogli mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

DARE mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Messina Area Metropolitana..." ivi il pagamento della quota di partecipazione societaria dell'Ente per l'importo complessivo di € 6,000.00 nonché il relativo acconto ai fini del

Dare atto che l'eventuale aumento di capitale minimo di C.120.000,00, potrebbe essere determinato diversamente dalle S.R.R. e comportare conseguentemente ulteriore aumento della quota dell'Ente di compartecipazione costituita dal predetto 5%;

di dare atto che le superiori spese, ammontanti a € 6.000,00, derivanti da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e la cui mancata assunzione determinerebbe danni anche patrimoniali certi e gravi all'Ente, trovano copertura come segue € 6.000,00 nel bilancio d'esercizio anno 2012(R. 2010); *Fonte D) del 16/11/10 CF*

di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio interessato, per gli adempimenti consequenziali, all'organo di revisione contabile dell'Ente, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità-Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Provincia regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e alla competente Corte dei Conti ai sensi dall'articolo 3 comma 28 della legge 244/2007 e successive modifiche e integrazioni;

di dare all'atto immediata eseguibilità.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Statuto e Atto Costitutivo
2. note n. 325
3. L.R. 8-4-2010 n. 9
4. note n. 10, 16 AB
5. Circolare 16-5-2012

li, _____

Il Responsabile dell'Unità Operativa

Il Funzionario
Dott.ssa Anna Rao

li, _____

R. Rao

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

li, _____

IL DIRIGENTE
Arch. Francesco Andrei

Il Presidente o l'Assessore

Francesco Andrei

Il **Presidente**, accertata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta.

Informa il Consiglio che i Consiglieri R. Gulotta, S. Magistri e V. Calabrò hanno giustificato, per motivi personali, l'assenza ai lavori odierni.

Pone, quindi, in discussione la proposta di deliberazione iscritta al punto 1) dell'O.d.G. principale relativa alla *"Costituzione Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. denominato "Messina Area Metropolitana". Approvazione Atto Costitutivo e Statuto"*, sulla quale sono stati espressi favorevolmente i pareri tecnico, contabile e dei Revisori dei Conti, dei quali dà lettura.

Nomina scrutatori per la seduta odierna i Conss. G. Saya, L. A. Parisi e M. Palermo.

Il **Cons. Giuseppe RAO**, sottolinea che nelle scorse sedute, nelle quali sono state discusse le proposte di deliberazione iscritte all'O.d.G., l'assenza in Aula dei Gruppi politici a sostegno dell'Amministrazione non ha consentito un adeguato dibattito sulle stesse.

Ritiene, pertanto, che occorra iniziare ex novo l'iter di discussione d'Aula, prima di pervenire alla votazione sulle proposte.

L'Assessore Michele BISIGNANO ritiene opportuno fornire al dibattito del Consiglio ulteriori elementi di riflessione ed analisi. Comunica, infatti, che nella giornata di ieri si è tenuta la riunione, convocata dall'Assessore Regionale, del tavolo tecnico all'uopo costituito. Al "tavolo", oltre ai rappresentanti delle Autonomie Locali, hanno formalmente partecipato anche i rappresentanti delle Associazioni sindacali a livello regionale, tutte le Associazioni ambientaliste più importanti operanti nella regione, i rappresentanti dell'Università di Catania – segnatamente gli esperti che hanno partecipato alla redazione del Piano regionale dei rifiuti, già approvato dai competenti Ministeri per l'ambiente e per l'economia –, i rappresentanti di Confindustria.

La riunione è servita a fornire ulteriori elementi di riflessione e di valutazione sulle norme che costituiscono la riforma del settore della gestione dei rifiuti. E' stata unanimemente espressa la convinzione che la nuova normativa serva a "chiudere" totalmente la fase fino ad oggi attiva sul Piano della gestione dei rifiuti da parte delle vecchie Società A.T.O. A tal proposito, comunica, l'Assessore Torrisi ha preannunciato l'emanazione di una Circolare che proroghi ulteriormente, dal 30 settembre al 31

dicembre prossimo, l'operatività degli attuali A.T.O., nelle more della formale costituzione delle nuove Società previste nella riforma.

L'applicazione della riforma impone, quindi, che la costituzione delle S.R.R. debba essere improrogabilmente effettuata entro il 30 settembre prossimo. Per garantire il rispetto di tale termine, l'Assessore Torrisi ha comunicato l'avvenuta nomina di 210 Commissari ad acta per gli Enti locali ad oggi inadempienti, i quali Commissari si insedieranno nel caso di ulteriore inadempimento e procederanno, in sostituzione dei Consigli che non abbiano provveduto, alla deliberazione per la costituzione delle nuove Società; e ciò proprio per la perentorietà dei termini dettata dalla riforma.

La riunione di ieri è servita anche alla definizione e comunicazione delle linee-guida che ispirano la riforma, che si sostanziano in due punti. Da una parte, le nuove Società saranno organismi totalmente diversi rispetto alla impostazione dei vecchi A.T.O., senza alcuna continuità giuridica e /o di impostazione gestionale ed operativa. In secondo luogo, la riforma della gestione dei rifiuti sul territorio regionale si coniuga perfettamente con il Piano regionale per i rifiuti, il quale, a sua volta, si ispira al dettato della normativa europea in materia. La nuova "filosofia" si pone quali obiettivi la massimizzazione del "rifiuto" e la minimizzazione del suo smaltimento. L'Assessore Torrisi, in tale direzione, ha dato anche notizia di bandi di gara per la realizzazione di stazioni di compostaggio e/o di altre infrastrutture.

Conclude ricordando che le proposte di deliberazione all'O.d.G. sono state predisposte in ossequio ad una norma approvata dall'Assemblea Regionale e che, pertanto, il voto favorevole ovvero contrario sulle stesse non potrà essere interpretato quale fiducia o meno nei confronti dell'operato dell'Amministrazione attiva.

Sottolinea e ribadisce, tuttavia che l'Assessorato regionale ha già individuato il Commissario ad acta che provvederebbe in sostituzione, in caso di ulteriore inadempimento, di questo Consiglio provinciale e quindi dell'Ente Provincia tutto.

Rivendica, infine, l'importanza che questo Ente riveste nella riforma, quale Ente coordinatore, per la nuova "gestione" del settore. Preannuncia che è intenzione dell'Amministrazione istituire un "tavolo", al livello del proprio territorio, formulato e composto siccome quello istituito dalla Regione.

Invita, quindi, il Consiglio provinciale a riflettere e valutare serenamente sulle proposte di deliberazione a prescindere dall'attuale momento elettorale.

Il Consigliere Francesco ITALIANO ritiene che la norma di riforma del

settore della gestione dei rifiuti nella regione sia una buona legge, che va nella giusta direzione della valorizzazione della incentivazione del riciclo dei rifiuti, che dovrebbe comportare un sicuro ritorno sul piano economico per i Comuni.

Pur tuttavia, anche se l'impostazione della norma e la filosofia ad esso sottesa sono da apprezzare ed accogliere, la norma contiene un dato negativo, importante sul piano sostanziale, poichè non trasferisce alle Società che si vanno ad istituire l'autonomia impositiva della tassa per i rifiuti la quale, invece, rimane assegnata agli EE.LL.

Sottolinea come, a suo parere, dei vecchi A.T.O. solo qualcuno si è rivelato e dimostrato virtuoso; la gran parte di essi hanno di fatto costituito enti clientelari, e in qualche caso interessati da infiltrazioni del malaffare o addirittura mafiose.

Per quanto riguarda le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti a carico degli utenti, afferma che i Sindaci non hanno ben operato; infatti questi, in Assemblea, hanno approvato l'istituzione della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.), in sostituzione della TARSU, ma si sono ben guardati - "non hanno avuto il coraggio" - dal portare all'attenzione dei rispettivi Consigli, per la relativa approvazione, le delibere di adesione alle modalità tariffarie approvate dall'Assemblea; ed hanno, quindi, conservato ai Comuni l'attività impositiva della TARSU.

Tutto ciò, afferma, ha comportato un contenzioso enorme, posto in essere dall'utenza; questo comportando, in conseguenza, il malaffare implicito nel trattamento del contenzioso stesso. Da ciò, continua, è derivato per i Comuni un ulteriore, gravoso onere finanziario che si è andato ad aggiungere alle già gravose spese ordinarie di gestione del servizio e funzionamento delle Società.

Ribadisce, quindi, che l'autonomia impositiva debba essere rimessa alle nuove Società, perché provvedano all'applicazione della T.I.A. come decisa ed approvata nelle Assemblee dei Sindaci.

Auspica, infine, che le modalità per la costituzione delle nuove Società prevedano ed attuino la necessaria e indifettibile trasparenza, che non è stata garantita nella composizione dei Consigli di amministrazione degli attuali A.T.O., per la quale composizione è stata posta in essere solo una parvenza di legalità con la richiesta e disamina di dubbi curricula.

Il **Consigliere Francesco RELLA** dà atto, come affermato dall'Assessore Bisignano, che le proposte di deliberazione in discussione discendono da una normativa approvata dall'Assemblea regionale e, quindi, comportano l'obbligatorietà

della loro applicazione da parte dell'Ente Provincia. Tuttavia chiede di conoscere quale sia la posizione dell'Amministrazione attiva nei confronti della Legge di riforma del settore della gestione dei rifiuti. Chiede, cioè, di conoscere se l'Ente Provincia abbia attentamente valutato ed elaborato una propria valutazione della nuova normativa, ovvero se abbia inteso, con la proposizione delle proposte in discussione, recepire acriticamente quanto dalla Regione legiferato e quindi operativamente imposto.

Dichiara, poi, di apprezzare l'intervento del Cons. Italiano nella parte in cui esprime forti critiche sulla gestione delle precedenti Società A.T.O. e sul servizio da esse effettivamente reso.

Tuttavia, rileva che le responsabilità di quanto denunciato debbano essere addebitate alla "politica" nel suo complesso, poichè, per le aree territoriali di riferimento e/o per gli interventi tempo per tempo posti in essere, nessuna parte politica può essere esentata o sollevata da tali responsabilità.

Il dato oggettivo è che il servizio di smaltimento ei rifiuti non ha funzionato, nonostante i correttivi che via via sono stati posti in essere, ad esempio le incentivazioni e/o penalizzazioni in merito al raggiungimento o meno di determinate quote di raccolta differenziata.

Conclude auspicando che i soggetti che andranno a gestire le nuove Società nulla abbiano a che vedere con gli organi di gestione delle Società in dismissione.

L'Assessore BISIGNANO ricorda che sull'odierna questione più volte egli stesso ha incontrato sia il Consiglio sia le Commissioni Consiliari. Nel precedente intervento si è limitato ad esporre fatti tecnici ed essenziali. Invita, quindi, il Consiglio a tener conto di quanto egli stesso, nella qualità, ha espresso ed affermato nei richiamati precedenti incontri.

Comunque, sottolinea che la nuova normativa consente di abbandonare le vecchie modalità di gestione, assolutamente non soddisfacenti, tant'è che la Provincia Regionale di Messina è stato l'unico soggetto che ha anticipato la propria fuoriuscita dalle S.p.A. A.T.O.-Rifiuti, e si è altresì, astenuta dal far partecipare i propri rappresentanti alle attività istituzionali delle Società stesse. Con ciò, quindi, esplicitando una netta "presa di distanza" dagli organi gestori degli ATO. Nonostante ciò, tuttavia, la Provincia Regionale non ha esitato ad anticipare risorse per 600 mila euro per le spese di funzionamento degli A.T.O.

Nel merito delle costituende Società, sottolinea che queste non dovranno gestire i servizi, bensì dovranno attivarsi per il reperimento dei soggetti gestori ai sensi

della vigente normativa comunitaria, cioè a mezzo di bandi ad evidenza pubblica.

Sottolinea ancora una volta che gli A.T.O. sono stati posti in liquidazione e che la nuova normativa impone agli EE.LL. di porre in essere atti per la costituzione delle nuove Società; si tratta di una legge che non riscontra la piena adesione di questa Amministrazione, perchè alcuni punti della riforma, riguardanti modalità gestionali ed operative, hanno bisogno di una revisione e di un adeguamento alla realtà. Così come "perfettibile" risulta essere il Piano Regionale per i Rifiuti.

Tuttavia, afferma, ambedue consentono il superamento delle gravi questioni che hanno interessato la vecchia gestione e relativi sia al mancato raggiungimento di adeguate quote di raccolta differenziata, sia alla mancata realizzazione dei termovalorizzatori.

Gli A.T.O. S.p.A. sono in liquidazione e dovranno cessare le proprie attività improrogabilmente il 31 dicembre prossimo. Qualora non dovesse procedersi alla costituzione delle nuove Società nei tempi dettati dalla Regione - costituzione che rappresenta solo il primo passo di un più ampio e complesso piano di organizzazione della "nuova" gestione dei rifiuti - dal 1° gennaio prossimo il settore risulterebbe assolutamente ingestito ed ingestibile. Per cui è urgente ed indifferibile procedere alla deliberazione della costituzione delle nuove Società.

Il Consigliere Giuseppe GALLUZZO, come già affermato durante il dibattito effettuato nella precedente sessione sul medesimo argomento, conviene con l'Assessore Bisignano che le proposte di deliberazione non costituiscano un atto discrezionale dell'Ente, bensì un atto dovuto in forza di una legge voluta da un governo regionale che molti guasti ha prodotto sul territorio siciliano. Proprio per questo motivo ritiene che il Consiglio provinciale - che in questo caso dovrebbe abdicare alla propria funzione propositiva e di indirizzo, ma semplicemente e passivamente sottostare ad un dettato normativo - non possa e non debba procedere con le richieste deliberazioni, considerato che ad esse può provvedere il Commissario che all'uopo sarà nominato dal Governo regionale e che di questo sarà diretta emanazione. In tal modo il Consiglio non dovrà soffrire e/o sopportare corresponsabilità con l'Ente Regione dell'attuazione della normativa di riforma.

Il proprio Gruppo, afferma, non sarà presente in Aula per la votazione sulle proposte di deliberazione, poichè ritiene di non potersi rendere corresponsabile nell'attuazione di una normativa che può comportare guasti al territorio; ritenendo contestualmente di dover rimandare al futuro Governo regionale la revisione della

normativa in discussione.

(Si allontanano dall'Aula i Conss. P. Briuglia, A. Passaniti, R. Sidoti, G. Calabrò, G. Saya, A. Calà, G. Grioli, G. Galluzzo – Entrano in Aula i Conss. C. Cerreti e A. Passari – Presenti n° 23)

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il **PRESIDENTE**, con l'assistenza degli scrutatori Conss. L.A. Parisi, A. Calabrò, M. Palermo, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico ex art. 2 L.R. 48/91, la su-trascritta proposta di deliberazione iscritta al punto n° 1 dell'O.d.G. principale, che registra il seguente esito:

Conss. presenti	23
Conss. votanti	14
Favorevoli	12
Contrari	2
Astenuti	9 (Bivona, Scimone, Gullo, Passari, Danzino, Rella, Palermo, Italiano, Parisi)

Il Consiglio approva.

ALL. B

STATUTO
DELLA
SOCIETA' CONSORTILE S.P.A

"S.R.R. _____"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9., tra i seguenti Enti "*Comune di _____*
.....ecc., una società consortile per azioni con la denominazione: S.R.R.
per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.

Alla società consortile S.R.R. _____ non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

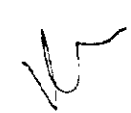
E' vietata la cessione delle azioni anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'art. 6, comma 3, della l.r. n.9/2010.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di _____, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.



In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La S.R.R., ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della l.r. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la

programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

ART. 5 - FUNZIONI

La S.R.R. inoltre :

- a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art.4 della L.R. n°9/2010 .
- c) La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, comma 2, L.R. n° 9/2010.
- d) Attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;
- e) Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010.
- f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r.n.9/2010;

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati
 2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
 3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.
- g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;
- h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. n. 9/2010;
- i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

ART. 6 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della Società è di € _____ (_____) ed è diviso in numero _____ (_____) azioni nominative ordinarie di euro _____ nominale cadauna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall'art.6 comma 3

della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

- a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- b) 5 per cento alla provincia appartenente all'ATO.

[Nell'Ato 10 Isole minori il 5 per cento spettante alla provincia va ripartito equamente tra le Province a cui appartengono i comuni ricadenti nelle isole minori.] *

Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

Comune _____ Abitanti _____ € _____

Totale quota Provincia € _____

Totale Quote Comuni € _____

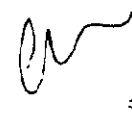
Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

ART. 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, c. 4 e segg., della L.R. n. 9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza

* Disposizione riferibile esclusivamente all'ATO 10.



obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, L.R. n°19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett.c, d, ed e della L.R. n° 9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R.

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. n.9/2010.

ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA

La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 9, della l.r. n.9/2010, e 45, comma 2, della l.r. n.2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso art. 19, comma 9, la S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al 27 aprile 2013.

Nella fase di avvio della S.R.R. , in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della L.R. n. 9/2010.

La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al

fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'articolo 45 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

ART. 10 - SOCI

Assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO _____, così come individuato dall'art. 5 comma 1 della L.R. n. 9/2010, e la Provincia Regionale di _____. Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art. 6 della L.R. n. 9/2010 nonché all'art.7 del presente statuto.

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA.

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria, in conformità all'articolo 2364 C.C., è convocata almeno una volta ogni semestre, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede Sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o un quinto (1/5) dei Soci lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell'art. 2364 c.c., approva il bilancio.

12

7

nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, determina il compenso dei sindaci, delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, ai sensi dell' art. 2365 c.c., delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 13 - VINCOLI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata con avviso, da inviarsi con lettera raccomandata ai soci, consiglieri e ai sindaci recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo . Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO - DELEGA

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370, c.c., e dall'art. 4 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede Sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Il diritto di voto, anche in deroga all'art. 7, è esercitato dai comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di

capitale sociale (95%), ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l.r. n.9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5%).

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372, c.c.. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

ART. 16 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente. In assenza di amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

L'Assemblea, nella prima seduta, nomina un segretario scelto tra i soci presenti.

Per le convocazioni successive il segretario ed un supplente vengono eletti stabilmente, tra i segretari comunali o provinciali degli Enti Soci. Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art.2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Le copie e gli estratti verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal notaio.

ART. 17 REGOLARITA' COSTITUZIONE E VOTAZIONE

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010. In seconda

convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno dei due/terzi dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.

Ai sensi dell'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un massimo di voti pari al 30% dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia. Per quanto attiene all'ATO 10 Isole Minori, il 5% del totale complessivo dei voti spettanti alla Provincia, va ripartito equamente tra le Province a cui appartengono i comuni ricadenti nelle isole minori.

ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. membri, eletti dall'Assemblea. La decadenza dalla carica di Sindaco di un comune consorziato fa decadere anche l'eventuale carica di amministratore.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/ 2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che gli artt. 2364 e 2365 c.c., e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare specificati compiti ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o individualmente o ad uno o più consiglieri, ai sensi dell'art. 2381, 2c, c.c.

ART. 20 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art.2383, comma 2° c.c.. Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a n. 5 sedute anche non consecutive in un anno solare.

ART. 21 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per

iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

ART. 22 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l.r. n.9/2010.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

ART. 23 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della Società;
- c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine

alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il Presidente e 2 (due) supplenti. L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti. La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ARTICOLO 25 - BILANCIO

L'esercizio Sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio Sociale, proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale all'approvazione dell'assemblea.

Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale.

ARTICOLO 26 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale.



dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nel registro dei revisori di cui all'art. 6 del D.lgs 27/01/10 n. 39. Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dall'art. 10 del Dlgs. sopra menzionato.

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della Società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

ARTICOLO 27- LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Nel caso in cui , per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai comuni, dalle province, dalla regione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 6, della l.r. n.9/2010

ARTICOLO 28 – NORME SULLA TRASPARENZA

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.7.2005.

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 né può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 29 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la S.R.R.

ARTICOLO 30 - NORME TRANSITORIE

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni.

ART. 31 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della l.r. n.9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile.

Aut. Paolo Chellener

[Signature]

A.R.Repertorio n.

Raccolta n.

**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.
DENOMINATA**

"SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in
_____, via _____
davanti a me dott. _____, Notaio in _____, iscritto al Collegio Notarile
di _____

sono presenti:

- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza della Provincia Regionale di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____

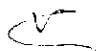
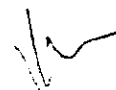
Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, premettono

VISTO

- l'art.6 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010 il quale prevede che la provincia e i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale, così come individuati all'art. 5 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010, costituiscono una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa, denominate "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti";
- l'art. 7 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010 il quale stabilisce le modalità per l'avvio operativo delle società "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti" denominate S.R.R.;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

DENOMINAZIONE SOCIALE: E' costituita tra gli Enti convenuti "*Comune di _____ ecc.* come sopra rispettivamente rappresentati, una società consortile per azioni con la denominazione sociale "*Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti _____*" in sigla "*S.R.R. _____*".

Art. 2

SEDE: La società ha sede in _____.

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese si indica l'indirizzo in via _____.

Art. 3

DURATA: La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

Art. 4

CAPITALE: Il capitale sociale è fissato in euro _____ (_____) ed è diviso in azioni così come determinate dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9 dell'8 Aprile 2010 e dettagliatamente riportato nello Statuto.

Tale capitale viene sottoscritto dai soci come segue:

"Comune di _____ euro _____;

Comune di _____ euro _____;

Comune di _____ euro _____;

Comune di _____ euro _____;

Provincia di _____ euro _____;

I componenti si danno reciprocamente atto che il versamento dell'intero capitale sociale è stato effettuato presso la "Banca _____ come da ricevuta in data _____, che in originale mi viene esibita.

Art. 5

OGGETTO: La società consortile denominata "S.R.R." esercita le funzioni previste negli artt. articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/10 e con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n.9 /10.

La S.R.R., inoltre

a) è sentita, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee non idonee alla localizzazione degli impianti dei rifiuti nonché quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art. 4 della L.R. n. 9/2010 .

c) La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i

gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dal comma 2°, art. 8, L.R. n° 9/2010.

d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;

e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art.4, comma 3° della L.R. 9/2010.

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati
2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l. r. n. 9/2010;

i) predispone, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione dello stesso;

l) è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ai sensi dell'art. 8, comma 3, l.r. n.9/2010;

Art. 6

AMMINISTRAZIONE: Il primo organo amministrativo della società è costituito da un Consiglio di Amministrazione nelle persone di _____

Al Consiglio vengono attribuiti i poteri di amministrazione e rappresentanza indicati agli artt. 18-23 dello Statuto Sociale.

Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010.



Art. 7

COLLEGIO SINDACALE : il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, che durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il primo Collegio Sindacale viene nominato in persona dei Sigg.:

Sindaci Effettivi:

1)

2)

3)

Sindaci Supplenti:

1)

2)

Il collegio Sindacale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al _____ ed avrà anche la funzione di controllo contabile.

Art. 8

ESERCIZIO SOCIALE: l'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre _____ (_____).

Art. 9

STATUTO: le norme di funzionamento della società sono contenute nello Statuto che, previa lettura da me datane ai costituiti si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art 10

I comparenti conferiscono speciale mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor _____ per l'attuazione di quest'atto e per effettuare i conseguenti adempimenti ai fini della iscrizione della società presso il competente Registro delle Imprese, nonché a ritirare, a suo tempo, dall'Istituto Bancario sopra citato, il capitale sociale ivi versato, con esonero della Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11

I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese ed imposte per la costituzione ammonta a euro _____ (_____) e sono a carico dei comparenti comuni consorziati ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura alle parti, che lo approvano.

F.TO



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

L'Assessore per l'energia e per i servizi di pubblica utilità

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTI** gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108 funzioni attribuite alle Regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997";
- VISTO** il D.lgs. 3.04.2010 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, intitolato *"Norme in materia ambientale"*;
- VISTA** la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione"*, la quale ha istituito il "Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 5.12.2009 e successive modifiche ed integrazioni recante il *"Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19"*;
- VISTA** la legge regionale 8.04.2010 n. 9 intitolata *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;
- VISTO** l'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. n.9/2010 rubricato *"Competenze della Regione"* a tenore del quale *"la Regione esercita le competenze di cui all'art. 196 del medesimo d.lgs. n. 152/2006 anche provvedendo:....e) alla predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dello schema degli atti previsti per la costituzione delle società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, d'ora in avanti S.R.R., di cui all'art. 6"*.
- VISTO** l'art. 7 della l.r. n.9/2010 che testualmente statuisce *"L'Assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentita l'associazione di province e comuni, adotta con proprio decreto lo schema tipo di atto costitutivo e di statuto della S.R.R....."*;
- VISTA** la legge regionale n. 11/2010 recante *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010"* ed, in particolare, il Titolo IV artt. 45, 46, 47, 48,



VISTA la legge regionale 7/01/2011 n.1, recante il titolo "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2011", ed in particolare l'art. 3;

VISTE le linee-guida emanate con circolare n. 2/2010 adottata dall'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, pubblicata sulla GURS in data 31.12.2010 al n. 57;

VISTE le linee-guida emanate con la circolare n. 3/2010 adottata dall'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, pubblicata sulla GURS in data 31.12.2010 al n. 57;

CONSIDERATO che gli schemi tipo di atto costitutivo e statuto predisposti e condivisi dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana e dal Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti sono stati trasmessi al Presidente della Regione ed alla Segreteria della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, per gli adempimenti di cui agli artt.2 e 7 della l.r. n.9/2010;

CONSIDERATO che la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, nelle sedute in cui è stata convocata, rispettivamente in data 30 luglio 2010 e in data 9 agosto 2010, non ha espresso il parere previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. n.9/2010, non essendo stato raggiunto il numero legale per ritenere validamente costituite le sedute di che trattasi;

VISTE le note prot. n. 34133 del 7/09/2010 e n.1421 del 17/01/2011 con le quali, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ha richiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sullo schema tipo di atto costitutivo e statuto delle costituenti S.R.R.;

VISTO il parere interlocutorio n. 1024 del 12/10/2010 con il quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha, tra l'altro, evidenziato l'opportunità di trasmettere nuovamente gli atti alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali per l'acquisizione del parere di competenza;

CONSIDERATO che la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali riunitasi in seconda convocazione il 29/12/2010 non ha raggiunto il numero legale e, pertanto, la mancata espressione del parere è da considerarsi come nulla osta a procedere;

VISTO il parere n. 1024 espresso nell'adunanza del 1/02/2011 con il quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa definitivamente comunica le proprie osservazioni;

CONSIDERATO che per espressa dichiarazione del Consiglio di Giustizia Amministrativa il citato parere ha natura non vincolante;



gli schemi tipo definitivi di atto costitutivo e statuto predisposti dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana e condivisi dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in coerenza con il parere citato, giusto verbale del 15.3.2011;

RITENUTO che può procedersi all'adozione degli schemi tipo di atto costitutivo e statuto delle costituenti Società consortili per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ai sensi dell'art 7 comma 1 l.r. 9/2010;

DECRETA

Art. 1

Sono adottati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 comma 1 della l.r. n.9/2010, gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo delle costituenti Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti che sono allegati al presente decreto sub A) e B) per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché nel sito web dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità-Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti ed, inoltre, trasmesso alle Province regionali ai sensi di legge.

Palermo, li 22 MAR 2011

La presente copia composta di n. 02
fogli è conforme all'originale

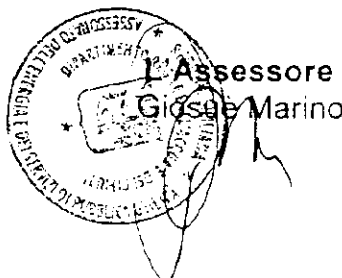
23 MAR 2011

I Funzionari

Avv. Isabella Conte
Avv. Germana Mormino



Il Dirigente Generale
Dott. Vincenzo Emanuele



L'Assessore
Giosue Marino

3. I comuni rappresentanti almeno il 20 per cento delle quote di partecipazione alla S.R.R. possono promuovere la valutazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'Assessorato medesimo assume le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta per ulteriori sessanta giorni, ove necessario per esigenze istruttorie. Trascorsi i predetti termini, i costi del servizio si intendono definitivamente assentiti, fatta salva la facoltà di impugnazione per le singole amministrazioni comunali.

4. Il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi che ricadano nell'ambito del territorio comunale.

5. Nell'ambito del proprio territorio, ciascun comune esercita il controllo sulla qualità e l'economicità del servizio espletato per la gestione integrata dei rifiuti, attivando, di concerto con la S.R.R. e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

L.R. 8 aprile 2010 n. 9
TITOLO II
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Art. 5.

*Ambiti territoriali ottimali
per la gestione integrata dei rifiuti*

1. Sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della presente legge, sono confermati gli Ambiti territoriali ottimali costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25. Essi sono i seguenti:

- a) ATO 1 - PALERMO;
- b) ATO 2 - CATANIA;
- c) ATO 3 - MESSINA;
- d) ATO 4 - AGRIGENTO;
- e) ATO 5 - CALTANISSETTA;
- f) ATO 6 - ENNA;
- g) ATO 7 - RAGUSA;
- h) ATO 8 - SIRACUSA;
- i) ATO 9 - TRAPANI;
- l) ATO 10 - ISOLE MINORI.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, comunicato ai comuni ed alle province interessate, costituisce, sulla base di un dettagliato studio sul punto, la sede per il riscontro dell'adeguatezza della nuova delimitazione degli ATO rispetto agli obiettivi generali del piano stesso. Il numero complessivo degli ATO non può comunque eccedere quello di cui al comma 1.

3. I singoli comuni appartenenti all'ATO, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, possono richiedere il passaggio ad un diverso ATO, secondo quanto previsto dall'articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. Il passaggio è disposto mediante decreto

dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previa istruttoria da parte del competente dipartimento ed è adottato entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta, che si intende assentita nel caso di infruttuoso decorso del termine.

Art. 6.

*Società per la regolamentazione
del servizio di gestione rifiuti*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti', con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati.

2. Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati.

3. Le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna S.R.R. sono determinate nel seguente modo:

a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5 per cento alla provincia appartenente all'ATO.

4. Gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

5. La S.R.R., nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, individua uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli ambiti territoriali ottimali, come introdotti dalla presente legge.

6. Nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale al 31 dicembre 2007, secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto.

7. Per il funzionamento della S.R.R. si applicano le norme del codice civile. L'amministrazione ed il controllo sulle società sono disciplinati altresì dagli atti costitutivi e statuti che si conformano alle previsioni di cui alla presente legge.

8. Gli atti adottati dalla S.R.R. sono pubblicati per intero sul sito web della stessa.

Art. 7.

*Avvio operativo delle Società per la regolamentazione
del servizio di gestione rifiuti - S.R.R.*

1. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentite le associazioni di province e comuni, adotta con proprio decreto lo schema-tipo di atto costitutivo e di statuto della S.R.R., predisposti dall'Ufficio legislativo e legale della Regione che si avvale a tal fine del

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'ASSESSORE

Prot. n.191/GAB/2012

Palermo li 10.07.2012

Ai Presidenti delle Province regionali e
ai Presidenti dei Consigli provinciali dell'Isola

Ai Sindaci e
ai Presidenti dei Consigli comunali
dei Comuni dell'Isola

e p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio Di Gabinetto

Al Presidente della IV Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana

Ai Prefetti dell'Isola
LORO SEDI

Oggetto:Costituzione Società consortili per azioni denominate "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti". Adempimenti di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e successive modifiche e integrazioni. Invito ad adempiere.

Con nota n.13345 del 23 marzo 2011 questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, trasmetteva a codeste Province regionali e, per il tramite, ai Comuni dell'Isola gli schemi tipo di statuto e atto

costitutivo, adottati con decreto dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 325 del 22 marzo 2011, delle costituenti Società per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.

Con la citata nota si rappresentava, altresì, a codesti Enti territoriali la necessità di deliberare nelle assemblee consiliari, entro i termini di legge, l'adesione alle nuove Società, e l'approvazione del relativo statuto e atto costitutivo, essendo queste, per espressa volontà del legislatore a seguito della soppressione delle Autorità d'ambito, i soggetti giuridici deputati a gestire in via esclusiva il ciclo integrato dei rifiuti, nell'ambito territoriale di riferimento.

Tuttavia, ad oggi, dai dati in possesso di questo Assessorato, risulta che né le Province regionali né i Comuni dell'Isola abbiano posto in essere i superiori adempimenti, previsti, tra l'altro, come obbligatori dalle vigenti disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

La perdurante attualità dei citati obblighi, e la loro cogenza, così come evidenziato agli Enti territoriali in indirizzo da questo Assessorato, da ultimo, con la circolare n.1 del 16 maggio 2012, pubblicata nella G.U.R.S. Parte I n.20 del 18 maggio 2012, è stata confermata anche dalle novelle introdotte in materia dal legislatore regionale con la legge 9 maggio 2012 n.26, nelle quali si ribadisce la volontà di superare definitivamente il vecchio modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia incentrato sulle Autorità d'ambito, e dare immediata attuazione al sistema di organizzazione governato dalle S.R.R..

Si fa riferimento, ad esempio, alla previsione del comma 64 dell'articolo 11 della legge regionale citata, che aggiunge il comma 2 bis all'art.19 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, nella parte in cui pone il divieto ai Consorzi e alle Società d'ambito in liquidazione di compiere atti di gestione dopo il 30 settembre 2012, attribuendone espressamente, da tale data, la competenza alle S.R.R., o a quanto disposto dal successivo comma 65, sempre dell'articolo 11, il quale, eliminando la prima parte del comma 1 dell'articolo 14 della legge di riforma, consente alla Regione di esercitare, sin da subito e indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, il potere sostitutivo nei confronti degli enti territoriali per mancato espletamento, nei termini, degli adempimenti finalizzati alla costituzione delle S.R.R..

Per effetto delle superiori considerazioni, e tenuto conto della necessità di garantire che la transizione verso il nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenga in Sicilia senza alcuna soluzione di continuità, anche per prevenire i rischi di una crisi socio economico ambientale che certamente scaturirebbe dalla interruzione del servizio, si ritiene non più procrastinabile, da parte di codesti Enti territoriali, la costituzione delle S.R.R. negli ambiti territoriali di riferimento, così come delineati nel Piano di individuazione dei bacini di dimensione diversa da quella provinciale, approvato con Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012, pubblicato nella G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio 2012 e a cui si rinvia, e il successivo insediamento degli organi.

Con la presente, pertanto, questa Amministrazione invita nuovamente gli Enti in indirizzo, ad approvare, nelle rispettive assisi consiliari, l'adesione alla nuova Società per il bacino di appartenenza, nonché il relativo statuto e atto costitutivo, con l'apposizione della clausola di immediata eseguibilità, e assegna a tal fine, esclusivamente in ossequio al principio di leale collaborazione, essendo già abbondantemente spirati i termini di legge, l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla pubblicazione nella G.U.R.S. del citato Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 e del relativo Piano di individuazione dei bacini di dimensione diversa da quella provinciale.

Gli Enti in indirizzo, una volta adottato, dovranno immediatamente far pervenire l'atto deliberativo dell'organo consiliare all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità Dipartimento dell' Acqua e dei Rifiuti, anche tramite Posta Elettronica Certificata, (dip.acquaerifiuti@pec.regione.sicilia.it).

Qualora codesti Enti territoriali non adottino, nel termine assegnato, l'atto deliberativo di adesione alla S.R.R. di riferimento e approvativo del relativo statuto e atto costitutivo, si darà luogo ad intervento sostitutivo di questo Assessorato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, novellato, come detto, dall'articolo 11 comma 65 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26.

A tal fine la presente costituisce diffida e comunicazione di avvio del procedimento.

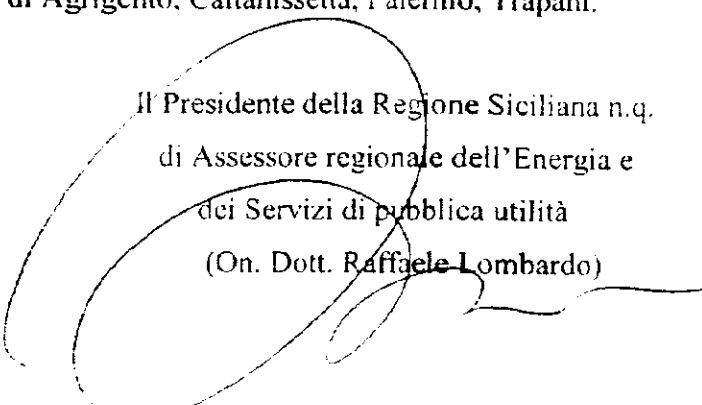
Approvati i citati atti da parte degli organi consiliari, le Province regionali e i Comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale, ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, dovranno, entro i 45 giorni successivi, porre in essere tutti

gli adempimenti previsti dagli articoli 2328 e segg. del codice civile, ai fini della costituzione della Società.

Ai fini dei superiori adempimenti si evidenzia che, in virtù del combinato disposto degli articoli 5 e 6 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e successive modifiche e integrazioni, le Province regionali partecipano, nella quota prevista del 5% (cinquepercento), a ciascuna delle S.R.R. chiamata a gestire il servizio nei bacini ottimali in cui è suddiviso il territorio provinciale di riferimento.

Si rende noto, infine, che questo Assessorato, sempre in ossequio al principio di leale collaborazione, assicurerà assistenza a codesti Enti, coinvolti nel complesso procedimento finalizzato all'attivazione delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, sia attraverso apposita FAQ, cui è già possibile accedere attraverso il sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità Dipartimento regionale dell' Acqua e dei Rifiuti (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti) e sul quale è possibile anche visionare e scaricare lo schema di atto deliberativo per la costituzione delle nuove Società nonché lo schema di statuto e atto costitutivo, sia attraverso due incontri - workshops che si terranno a Catania, il giorno 16 luglio p.v. dalle ore 10,00, presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana -Via Beato Bernardo, 5 per gli amministratori e i funzionari degli Enti territoriali delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e a Palermo, il giorno 17 luglio p.v. dalle ore 10,00, presso la Sala Gialla dell'Assemblea Regionale Siciliana per gli amministratori e i funzionari degli Enti territoriali delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani.

Il Presidente della Regione Siciliana n.q.
di Assessore regionale dell'Energia e
dei Servizi di pubblica utilità
(On. Dott. Raffaele Lombardo)



Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee nel relativo albo regionale.

Al sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 737/S.9 del 4 aprile 2012, il dirigente del servizio 9 - "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Cortese Salvatore, nato a Catania il 2 aprile 1956 e residente a Belpasso (CT), via XV Traversa, n. 19, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.16.1142)104

Al sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 738/S.9 del 4 aprile 2012, il dirigente del servizio 9 - "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Cortese Livio Mario, nato a Catania il 21 dicembre 1987 e residente a Belpasso (CT), via XV Traversa, n. 19, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.16.1143)104

Al sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 739/S.9 del 4 aprile 2012, il dirigente del servizio 9 - "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Coco Giuseppe, nato a Catania il 29 aprile 1972 e residente a Gravina di Catania (CT), via Gramsci, n. 57, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.16.1145)104

Al sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 761/S.9 del 13 aprile 2012, il dirigente del servizio 9 - "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Arcadipane Giuseppe, nato a Acireale (CT) il 9 agosto 1960 e residente a Roma, via G. Casciari, n. 42, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.16.1180)104

Al sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 778/S.9 del 13 aprile 2012, il dirigente del servizio 9 - "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Arizzoni Massimo, nato a Catania il 24 gennaio 1968 e residente in via Manzoni n. 18, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.16.1178)104

Al sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 779/S.9 del 13 aprile 2012, il dirigente del servizio 9 - "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Spampinato Antonio, nato a Catania il 23 marzo 1968 e residente a Acicena (CT), via Vampolieri, n. 34/M, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.16.1179)104

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

CIRCOLARE 16 maggio 2012, n. 1.

Legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, articolo 11, commi dal 64 al 68. Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

ALLA SOCIETÀ E CONSORZIO AMBITO INTERMUNICIPALE
AL COMUNE DELLA REGIONE SICILIA
ALLA PROVINCIA DELLA REGIONE SICILIA
C. P. 20
AL SIGNORE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA
ALLA SEGRETARIA GENERALE DELLA REGIONE SICILIA
ALL'UFFICIO DI CABINETTO DEGLI ASSESSORI DELLA
REGIONE SICILIA
AL PREFETTO DELL'ISOLA
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA
ALL'URPS

L'Assemblea regionale siciliana, con la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 (finanziaria regionale per l'anno 2012), ha modificato, in talune parti, la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) per assicurarne la piena e generale effettività e garantire una rapida transizione verso il nuovo sistema della gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia come delineato nella legge di riforma.

La finanziaria regionale, in particolare, per perseguire le superiori finalità, con i commi dal 64 al 68 dell'articolo 11 intitolato "Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa" ha novellato gli articoli 5 (Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti), 14 (Potere sostitutivo), 15 (Disciplina dell'adempimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) e 19 (Norme transitorie) della citata legge regionale 8 aprile

2010, n. 9, apportando sostanziali modifiche alla disciplina previgente.

Tenuto conto della rilevanza delle nuove disposizioni, che intervengono in modo incisivo sul sistema della gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia, si ritiene necessario emanare la presente circolare al fine di assicurare una corretta, omogenea e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale da parte delle Istituzioni pubbliche cui sono state attribuite competenze in materia, nonché dei soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9

L'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 dispone che in Sicilia, nel nuovo sistema, lo svolgimento della gestione integrata dei rifiuti, servizio pubblico locale di ambito sovracomunale e avente rilevanza economica, deve essere organizzato in ambiti territoriali ottimali di dimensioni coincidenti con quelle delle Province, eccezion fatta per il decimo bacino territoriale riguardante le Isole minori.

All'interno di ciascun ambito territoriale, in virtù del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato sulla base di un piano d'ambito, da una Società per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, d'ora innanzi S.R.R., costituita, obbligatoriamente, dai comuni e dalle province regionali ricompresi nel territorio interessato.

La S.R.R. è un soggetto giuridico nuovo, con propria personalità giuridica, distinto dagli enti locali che neces-

sariamente ne fanno parte e che, perciò, ne diventano i soggetti istituzionali di base.

La legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 attribuisce principalmente alla S.R.R. compiti, di carattere generale, di regolamentazione e controllo del servizio, nell'ambito territoriale di competenza, al fine di garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Alla S.R.R. viene riconosciuta, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge regionale, anche la competenza ad espletare, tramite l'U.R.E.G.A., le procedure di gara per l'individuazione del soggetto che dovrà svolgere nel territorio il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Tale competenza, per espressa previsione, è esercitata dalla S.R.R. in nome e per conto dei comuni soci.

Coerentemente a tale impostazione, la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nel riconoscere espressamente agli enti locali il ruolo di soggetto responsabile dell'erogazione del servizio ai propri cittadini, stabilisce che saranno i singoli comuni, relativamente al proprio territorio, ad avere la esclusiva competenza a:

a) stipulare e sottoscrivere il contratto di appalto per l'affidamento del servizio con il soggetto individuato dalla S.R.R.;

b) controllare l'esatto adempimento della sua esecuzione, verificando anche la economicità e la qualità del servizio erogato;

c) provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo per il servizio, assicurando l'integrale copertura dei costi.

Tale disciplina è stata integrata, nella parte relativa agli ambiti territoriali ottimali, dall'articolo 11, comma 66, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, il quale ha attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1, lett. a), del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

In particolare, con la legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, il legislatore nazionale, in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ha introdotto una specifica norma che riconosce alle regioni la possibilità di individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, sempre che la scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

Alla stregua di tale previsione, con il citato comma 66 dell'articolo 11, il legislatore regionale, con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza del servizio, ha attribuito alla Regione il potere di individuare bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, al fine di consentire la produzione di economie di scala e di differenziazione dallo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Tale potere, tuttavia, trova un limite nel disposto del successivo comma 67 il quale, per impedire che la facoltà riconosciuta all'Amministrazione regionale possa produrre il rischio di una delimitazione territoriale non aderente alle reali e alle effettive necessità di efficienza, efficacia ed economicità del sistema regionale di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, stabilisce che i bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale,

in astratto individuabili, non possono superare il numero massimo di otto.

Lo stesso comma 67 dell'articolo 11, poi, con l'introduzione del comma 2 bis all'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, riconosce ai comuni e agli organismi associativi, già costituiti ai sensi dell'articolo 30 e segg. del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come applicabile nell'ordinamento regionale, la possibilità di intervenire ad adiuvandum, attraverso la presentazione di specifiche proposte, nel procedimento finalizzato alla individuazione da parte dell'Amministrazione regionale dei bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale.

Per effetto della citata disposizione, quindi, i comuni, tra loro contermini, e le forme associative, di cui sopra, che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 dovranno far pervenire alla Regione siciliana Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti, entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio 2012, apposita proposta di individuazione di specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale.

La proposta dovrà essere corredata, ai sensi della citata novella, da apposita lettera di adesione di tutti i Sindaci dei comuni contermini interessati o dalla deliberazione dell'organo esecutivo della forma associativa, da cui risulti espressamente la comune volontà di proporre l'individuazione di uno specifico bacino territoriale di dimensione diversa da quella provinciale.

Inoltre le proposte, al fine di agevolare le scelte discrezionali di competenza dell'Amministrazione regionale, dovranno contenere le informazioni e le motivazioni di differenziazione di cui ai seguenti indicatori:

a) indicatori di differenziazione territoriale: ubicazione e dimensione del bacino; descrizione geomorfologica del bacino; dati demografici del bacino (es. abitanti residenti, densità abitativa, nuclei familiari, case sparse, frazioni, utenze non domestiche, etc.); tipologie urbanistiche prevalenti;

b) indicatori di differenziazione socio-economica: viabilità e infrastrutture logistiche - descrizione delle attività economiche e produttive prevalenti - popolazione fluttuante e flussi turistici - interventi di pianificazione di sviluppo locale presenti nel territorio (es. unioni di comuni, patti territoriali, piani energetici, etc.) - presenza di siti di interesse naturalistico, storico, artistico, etc.;

c) indicatori di differenziazione attinenti alle caratteristiche del servizio: produzione pro-capite dei rifiuti solidi urbani [kg/abxanno] riferita all'anno 2011 (produzione totale RSU anno 2011/abitanti residenti al 31/12/2011) - percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno 2011 - presenza e stato di attivazione di impianti, pubblici o privati, di trattamento e/o recupero e/o smaltimento dei rifiuti - autonomia delle discariche e potenzialità degli impianti di trattamento e/o recupero presenti nel territorio - modalità attuali di svolgimento del servizio - costo totale del servizio iscritto nel bilancio per l'anno 2011 - importo ruolo TRASU/TIA e ultimo anno di emissione - livello di copertura e di riscossione della TARSU/TIA indicando anche il costo al metro quadrato delle varie tariffe applicate (riferimento anno 2011) - modalità attuale di riscossione della TARSU/TIA ed eventuali azioni di recupero dell'evasione/elusione.

Qualora i comuni, tra loro contermini, o gli organismi associativi, già costituiti, che intendono avvalersi della facoltà anzidetta, abbiano già presentato proposte di

gestione sperimentale, ai sensi dell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti in Sicilia n. 151 del 14 novembre 2011 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 25 novembre 2011) che intendono confermare, potranno semplicemente far pervenire alla Regione siciliana dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti, sempre entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio 2012, apposita lettera sottoscritta da tutti i Sindaci dei comuni interessati o la deliberazione dell'organo esecutivo della forma associativa, da cui risulti espressamente la comune volontà di confermare la proposta già presentata.

L'Amministrazione regionale ove intenda istituire, anche alla luce delle proposte provenienti dagli enti locali in forma singola o associata, bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, sempre ai sensi del comma 67 dell'articolo 11, predisporrà, entro il 30 giugno 2012, un apposito piano di individuazione, approvato dalla Giunta regionale, che verrà trasmesso alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana per la formulazione da parte della stessa, entro i successivi 15 giorni, del parere di competenza.

Acquisito il parere, la Giunta regionale, entro i successivi 15 giorni, individua quindi, nel rispetto del limite numerico posto dalla novella, gli specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale che intende istituire a modifica e integrazione della delimitazione effettuata con il citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

La scelta dell'Amministrazione regionale sarà motivata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 come convertito in legge e dell'articolo 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 come introdotto dal comma 67 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

All'interno di ciascuno degli ambiti territoriali, così come delimitati dall'Amministrazione regionale, il servizio di gestione integrata dei rifiuti sarà organizzato nelle forme e secondo le modalità generali di cui alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9

Con l'articolo 11, comma 65, poi, sono state apportate, dalla citata legge finanziaria, modifiche all'articolo 14 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 riguardante l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione siciliana nei confronti degli enti inadempienti aventi competenze in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia.

Con la citata norma, infatti, il legislatore regionale, a garanzia della effettività della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, ha soppresso la prima parte del comma 1 dell'articolo 14 della stessa, laddove subordinava l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione, nei confronti degli enti territoriali inadempienti, all'avvenuta pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti.

Per effetto di tale modifica, pertanto, nei casi in cui gli enti esercitanti competenze, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, non ottemperino alle funzioni e ai compiti dalla stessa assegnati, l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità potrà sin da subito disporre, previa diffida, in via sostitutiva la nomina di commissari straordinari.

Si fa riferimento in particolare alle ipotesi di:

a) mancato espletamento da parte delle Province regionali e/o dei comuni, degli adempimenti finalizzati alla costituzione delle S.R.R. o mancata elezione degli organi delle S.R.R., con le modalità e nei termini perentori espressamente previsti dall'articolo 7 della legge 8 aprile 2010 n. 9;

b) mancata adozione del piano d'ambito da parte delle S.R.R.;

c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini previsti;

d) mancato espletamento da parte delle S.R.R. delle procedure per l'affidamento del servizio e degli adempimenti finalizzati alla determinazione di uno standard medio di riferimento per la tariffa o la tassa per i comuni ricompresi nell'ambito territoriale di riferimento.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9

Il comma 68 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, con l'introduzione dopo il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 del comma 4 bis, interviene nell'assetto delle competenze, attribuendo alla Regione siciliana, tramite la Giunta regionale, anche il compito di definire e organizzare un sistema unitario, su base regionale, per la riscossione delle entrate per i servizi connessi alla gestione integrata dei rifiuti.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9

Il legislatore regionale con il comma 64 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, integrando l'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 con i commi 2 bis e 2 ter, ha modificato, inoltre, le disposizioni già vigenti in materia di gestione liquidatoria dei Consorzi e delle Società d'ambito di cui al comma 1 del citato articolo, al fine di assicurare una più celere chiusura di tali gestioni e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti in Sicilia.

Le superiori disposizioni, innanzitutto, individuano nel Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità l'amministrazione competente, in via ordinaria, a coordinare l'attività di tutti i soggetti coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia.

Il nuovo comma 2 bis dell'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 attribuisce, inoltre, al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, nella persona del suo dirigente generale, anche la competenza a erogare, a titolo di anticipazione, risorse finanziarie del bilancio regionale ai soggetti istituzionali coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche per fronteggiare le emergenze.

In virtù di tale disposizione viene meno ogni utilità delle competenze e delle funzioni a tal fine attribuite ai soggetti attuatori ex O.P.C.M. n. 3887/2010.

Le richieste di anticipazione, che ai sensi dell'articolo 45 e 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 potevano già essere presentate dagli enti locali, per effetto della novella in esame, potranno essere avanzate anche dalle società e dai consorzi d'ambito.

Le anticipazioni, comunque, potranno essere concesse, da parte del competente dipartimento, ai beneficiari purché corredate dalla certificazione dei debiti del soggetto richiedente aggiornata al 31 dicembre 2011 validata dal competente servizio 25 "Liquidazione ATO, enti e aziende regionali" della ragioneria generale della Regione

e, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 che ha modificato il sistema previgente, dovranno essere restituite all'Amministrazione regionale in dieci annualità sulla base di un piano di rientro dal debito complessivo, sempre certificato al 31 dicembre 2011 e validato dal suddetto servizio 25.

I piani di rientro dovranno essere redatti a valere sui trasferimenti in favore degli enti territoriali interessati sulla base delle risorse loro attribuite, ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 e successive modifiche e integrazioni, o su eventuali altre assegnazioni, specificatamente indicate nel piano, loro spettanti, e dovranno anche contenere l'indicazione degli obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le misure da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità per il monitoraggio, la verifica della loro attuazione.

I piani di rientro dal debito complessivo proposti dalle società o dai consorzi d'ambito dovranno essere anche asseverati da tutti gli enti soci per la quota di rispettiva competenza.

La legge regionale attribuisce all'Assessorato regionale dell'economia, di intesa con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, la competenza ad approvare i piani di rientro.

In caso di omessa presentazione del piano di rientro nei termini comunicati dall'Amministrazione regionale o nel caso di mancata approvazione dello stesso per ragioni di carattere sostanziale, il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi del comma 2 ter dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, procederà al recupero delle somme concesse in tre annualità agendo nei confronti degli enti territoriali soci, pro quota, a valere sulle risorse come sopra individuate.

Le superiori procedure, sia relative alle modalità per la concessione delle anticipazioni sia alle modalità per la restituzione e al recupero delle stesse si applicano, altresì, per volontà del legislatore regionale espressa nel citato comma 2 ter, a tutte le anticipazioni già riconosciute, a valere sulle risorse del bilancio della Regione siciliana, da parte di qualsiasi soggetto istituzionale, ivi compresi i soggetti attuatori ex O.P.C.M. n. 3887/2010, alle società e a consorzi d'ambito per fronteggiare l'emergenza rifiuti sul territorio.

Il comma 2 ter dell'articolo dell'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 ha, inoltre, abrogato espressamente l'articolo 45 comma 8 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e il comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, i quali prevedevano la premialità della rateizzazione in quindici annualità e senza oneri accessori, del rimborso dovuto dai comuni che raggiungevano, nel triennio successivo a quello dell'erogazione dell'anticipazione, sia in via ordinaria che straordinaria, un livello di riscossione medio della TARSU o della TIA non inferiore all'85 per cento.

Inoltre il raggiungimento di tale livello di riscossione non rileva più, per effetto dell'abrogazione, quale criterio di premialità nell'attribuzione delle risorse derivanti dal Fondo per le autonomie locali.

Meritano particolare attenzione, altresì, le previsioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 introdotte come detto dal comma 64 dell'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 26 dalle quali si evince inequivocabilmente la volontà del legislatore regionale di dare piena e immediata attuazione al nuovo modello di organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia governato dalle S.R.R.

Si fa riferimento alle disposizioni con le quali il legislatore regionale, con l'obiettivo di separare definitivamente la delicata attività di liquidazione dei consorzi e/o delle società d'ambito dalla altrettanto complessa attività di gestione del servizio, pone espressamente il divieto, per i liquidatori dei consorzi e delle società d'ambito, di compiere qualsiasi atto di gestione dopo il 30 settembre 2012, attribuendone la competenza, da quella data, ai nuovi soggetti gestori, le S.R.R.

In aderenza al citato dettato normativo, che di fatto modifica e integra l'articolo 19 comma 12 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, quindi i liquidatori potranno, solo entro e non oltre il citato termine, porre in essere atti di gestione, i cui effetti comunque dovranno cessare entro il 31 dicembre 2012, data entro la quale dovrà avvenire, sempre ai sensi del citato comma 2 bis, l'estinzione dei consorzi e delle società d'ambito.

Gli atti di gestione, ivi compresi quelli riguardanti il personale, posti in essere o producenti effetti oltre i suddetti termini, in quanto emessi in carenza di potere, saranno viziati pertanto da nullità.

Alla luce delle superiori disposizioni normative, anche al fine di garantire che il passaggio al nuovo sistema della gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenga in Sicilia senza alcuna soluzione di continuità, scongiurando il rischio concreto di una crisi socio economico ambientale derivante dalla interruzione del servizio, si ritiene pertanto assolutamente necessario che gli enti territoriali, ove non già provveduto, procedano alla costituzione della S.R.R. nel territorio di riferimento e all'insediamento degli organi entro il suddetto termine.

Si rammenta che il mancato espletamento da parte delle Province regionali e/o dei comuni dei superiori adempimenti, con le modalità e nei termini perentori espressamente previsti dall'articolo 7 della legge 8 aprile 2010, n. 9, ferme restando le responsabilità penali e contabili cui possono andare incontro per il comportamento omissivo gli organi degli enti territoriali, darà luogo ad intervento sostitutivo dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità con le modalità di cui all'articolo 14, come novellato, della legge stessa.

Il legislatore regionale, infine, introduce il divieto per gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per tre esercizi consecutivi di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle S.R.R.

L'Assessore MARINO

(2012.20.1494)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 20 aprile 2012.

Revisione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali - Art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio 1996, n. 22. Anno 2012.

ALLI GALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI DI ASSISTENZA
ZAVSCRITTI NELL'ALBO REGIONALE

e, p.c. AI COMUNI DELLA SICILIA

ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

Al fine di provvedere alla revisione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali prevista dall'art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio 1996, n. 22, tutti i

MESSINA AREA METROPOLITANA:

COMUNE	ABITANTI
1. Ali	834
2. Ali Terme	2.581
3. Antillo	966
4. Barcellona Pozzo di Gotto	41.897
5. Casalvecchio Siculo	945
6. Castelmola	1.082
7. Castoreale	2.654
8. Condrò	495
9. Fiumedinisi	1.545
10. Forza d'Agrò	922
11. Furci Siculo	3.405
12. Furnari	3.671
13. Gaggi	3.149
14. Gallodoro	389
15. Giardini –Naxos	9.647
16. Gualtieri Sicaminò	1.846
17. Itala	1.675
18. Letojanni	2.767
19. Limina	912
20. Mandanici	653
21. Merì	2.407
22. Messina	242.503
23. Milazzo	32.601
24. Monforte San Giorgio	2.911
25. Mongiuffi Melia	670
26. Nizza di Sicilia	3.782
27. Pace del Mela	6.414
28. Pagliara	1.251
29. Roccafiorita	232
30. Roccalumera	4.270
31. Roccavaldina	1.173
32. Rometta	6.694
33. S. Filippo del Mela	7.291
34. San Pier Niceto	2.976
35. Sant' Alessio Siculo	1.525
36. Santa Lucia del Mela	4.794
37. Santa Teresa di Riva	9.296
38. Saponara	4.089
39. Savoca	1.824
40. Scaletta Zanclea	2.345
41. Spadafora	5.247
42. Taormina	11.076
43. Torregrotta	7.400
44. Valdina	1.290
45. Venetico	3.855
46. Villafranca Tirrena	8.931
47. Terme Vigliatore	7.203



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
COSTITUZIONE SOCIETA' CONSORTILE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.S.R.
DENOMINATO "MESSINA AREA METROPOLITANA". APPROVAZIONE
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.

I sottoscritti revisori dei Conti della Provincia di Messina, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Provinciale, nella loro funzione di controllo e di indirizzo,

VISTO il decreto legislativo 267/00;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO l'ordinamento degli E.E.L.L. in Sicilia,

ESAMINATA la proposta,

VISTI lo schema di statuto e lo schema di atto costitutivo,

ESPRIMONO parere

FAVOREVOLE

All'approvazione della proposta di cui all'oggetto da parte del Consiglio Provinciale.

Dott. Francesco Cannavo'

Dott. Diego Perrone

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

Favorevole

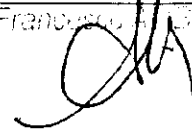
In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Arch. Francesco A. Spadaro



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi, _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to S.V. FIORE

Il Consigliere anziano

F.to DOTT. E. BIVONA

Il Segretario Generale

F.to AW. A. CALABRO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

19 SET. 2012

Che la presente deliberazione ✓ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **19 SET. 2012**



**IL SEGRETARIO GENERALE
P.U.R. U.O.A.**

[Signature]
D'Angelo